



COMUNE DI AVEGNO GORDEVIO

REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE GLI INCENTIVI PER L'EFFICIENZA, L'IMPIEGO DI ENERGIE RINNOVABILI E LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Il presente Regolamento è stato approvato dal Municipio nella seduta del 5 ottobre 2021 con ris. 536/21.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 14 dicembre 2021.

Pubblicato dal 16 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022.

Approvato dalla Sezione degli Enti Locali, il 6 aprile 2022.

Gordevio, 28 aprile 2021.

INDICE

TITOLO 1

Art. 1	Scopo, obiettivi	pagina 3
Art. 2	Basi legali	pagina 3
Art. 3	Consulenza	pagina 3
Art. 4	Campo d'applicazione	pagina 3
Art. 5	Disponibilità del credito	pagina 4
Art. 6	Beneficiari	pagina 4
Art. 7	Richieste incentivi	pagina 4
Art. 8	Decisioni	pagina 4
Art. 9	Modalità di versamento	pagina 4

TITOLO 2

Art. 10	Risanamento edifici	pagina 5
Art. 11	Nuovi edifici Minergie P o A	pagina 5
Art. 12	Conversione generatori di calore	pagina 5
Art. 13	Installazione pannelli solari termici	pagina 6
Art. 14	Installazione impianti a legna	pagina 6
Art. 15	Acquisto elettrodomestici	pagina 6
Art. 16	Acquisto benzina alchilata	pagina 7
Art. 17	Acquisto veicoli elettrici	pagina 7
Art. 18	Acquisto biciclette elettriche	pagina 7
Art. 19	Abbonamenti trasporto pubblico	pagina 8

TITOLO 3

Art. 20	Contestazioni	pagina 8
Art. 21	Diritto suppletorio	pagina 8
Art. 22	Entrata in vigore	pagina 8

TITOLO 1	DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Scopo, obiettivi	Il presente Regolamento promuovere misure di efficienza e risparmio energetico, volte al raggiungimento degli obiettivi di politica energetica e climatica che la Svizzera si prefigge di ottenere.
Art. 2 Basi legali	<p>Il Regolamento si basa sull'applicazione delle seguenti normative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 186 e seguenti della Legge organica comunale del 10.03.1987; • Legge cantonale sull'energia del 08.02.1994; • Legge edilizia cantonale del 13.03.1991 e Regolamento di applicazione della legge edilizia del 09.12.1992; • Legge federale sull'energia del 30.09.2016; • Ordinanza federale sull'energia del 01.11.2017; • Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2 del 23.12.2011; • Regolamento cantonale sull'utilizzazione dell'energia del 16.09.2008; • Regolamento cantonale del Fondo per le energie rinnovabili del 29.04.2014. • il Decreto esecutivo concernente le condizioni per l'ottenimento degli incentivi per l'acquisto di automobili totalmente elettriche e per l'installazione di stazioni di ricarica a domicilio e presso datori di lavoro del 19 giugno 2019 e successivi; • il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 7 luglio 2021; • Compresa ogni successiva modifica, nonché ogni altra norma applicabile all'oggetto del Regolamento.
Art. 3 Consulenza	<p>Per ogni consulenza e informazione in materia di misure di risparmio energetico è a disposizione l'Ufficio tecnico comunale.</p> <p>La consulenza offerta per il tramite di questo Servizio si limita a un'informazione generale e/o valutazione di massima, ed è gratuita per i domiciliati e per i proprietari d'immobili situati nel comprensorio comunale di Avegno Gordevio.</p>
Art. 4 Campo d'applicazione	<p>Nel limite della disponibilità del credito annuo, è riconosciuto un aiuto finanziario a favore di chi adotta misure di efficienza e risparmio energetico.</p> <p>Gli incentivi concessi sono specificati nel presente Regolamento e nella relativa ordinanza.</p> <p>Non viene elargito alcun incentivo per l'adozione di misure obbligatorie a norma di legge.</p> <p>Misure incentivate divenute obbligatorie a norma di legge decadono con l'entrata in vigore della relativa regolamentazione legislativa.</p>

<p>Art. 5 Disponibilità del credito</p>	<p>La disponibilità di credito, fissata annualmente in sede di preventivo comunale, è determinata entro i limiti dall'ammontare annuo accordato al Comune di Avegno Gordevio per i contributi FER (Fondo energie rinnovabili).</p> <p>Una volta utilizzato il credito a disposizione, di principio, le richieste d'incentivo pendenti non vengono più considerate.</p>
<p>Art. 6 Beneficiari</p>	<p>I domiciliati, persone fisiche e persone giuridiche, possono beneficiare di tutti gli incentivi senza limitazione di reddito.</p> <p>I richiedenti devono fornire gratuitamente tutte le informazioni e i documenti necessari per accertare il diritto, autorizzando inoltre il Municipio e l'Amministrazione comunale ad esaminare i dati e gli atti, come pure a farne richiesta agli uffici competenti.</p> <p>In caso di mancata collaborazione in questo senso, l'incentivo richiesto sarà negato.</p>
<p>Art. 7 Richieste incentivi</p>	<p>Le richieste vanno presentate secondo le modalità stabilite dal Municipio per il tramite dell'Ordinanza.</p>
<p>Art. 8 Decisioni</p>	<p>Il Municipio è competente per decidere in merito alle richieste d'incentivo.</p> <p>Gli incentivi comunali possono essere concessi soltanto se per le opere da incentivare è disponibile la rispettiva licenza edilizia cresciuta in giudicato o l'autorizzazione dell'autorità comunale a seguito dell'annuncio dei lavori.</p> <p>Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi, le prestazioni e le opere da incentivare sono eseguite da ditte e/o imprese con sede in Svizzera.</p> <p>In caso di esecuzione da parte di ditte e/o imprese con sede non in Svizzera il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.</p>
<p>Art. 9 Modalità di versamento</p>	<p>Le modalità, oltre gli importi o i criteri di calcolo degli incentivi entro i limiti degli articoli seguenti, sono fissati dal Municipio mediante ordinanza municipale.</p> <p>Se il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.</p>

TITOLO 2	INCENTIVI
<p>Art. 10 Risanamento edifici involucro</p>	<p>Per risanare il parco edilizio del territorio comunale verso fabbisogni energetici sempre minori, oltre ai sussidi cantonali previsti con decreti esecutivi, sono concessi degli incentivi comunali, stabili in ordinanza, da CHF 2'000.- a un massimo di CHF 5'000.-.</p> <p>Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.</p> <p>L'incentivo è concesso unicamente per interventi di risanamento su edifici che beneficiano dei finanziamenti dal Cantone nell'ambito del Risanamento Base e degli Edifici certificati.</p> <p>Le disposizioni di dettaglio per beneficiare di questo incentivo sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza municipale.</p>
<p>Art. 11 Nuovi edifici Minergie P o A</p>	<p>Per orientare lo sviluppo edilizio sul territorio comunale verso fabbisogni energetici sempre minori, per la costruzione di nuovi edifici in standard P o A, oltre ai sussidi cantonali previsti con decreti esecutivi, sono concessi degli incentivi comunali, stabiliti in ordinanza, da CHF 1'000.- fino ad un massimo di CHF 5'000.--.</p> <p>Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.</p> <p>Le disposizioni di dettaglio per beneficiare di questo incentivo sono stabilite dal Municipio mediante Ordinanza municipale.</p>
<p>Art. 12 Conversione generatori di calore</p>	<p>Sono concessi incentivi per la sostituzione di generatori di calore a olio, a gas e riscaldamenti elettrici diretti con una pompa di calore in edifici residenziali esistenti.</p> <p>Gli stessi vengono concessi solo nell'ambito di interventi di risanamento energetico dell'involucro dell'edificio.</p> <p>Per la sostituzione del generatore di calore (olio o gas) e per la sostituzione del riscaldamento elettrico diretto, l'incentivo concesso per ordinanza municipale ammonta dal CHF 15.- a CHF 40.- per KW per un contributo massimo di CHF 1'000.-.</p> <p>Le disposizioni di dettaglio per beneficiare di questo incentivo sono stabilite dal Municipio mediante Ordinanza municipale.</p>

<p>Art. 13 Installazione pannelli solari termici</p>	<p>Per la realizzazione su edifici già esistenti, sono concessi incentivi per l'integrazione del riscaldamento con pannelli solari termici, finanziati con un sussidio, stabilito per ordinanza, da CHF 10.- fino ad un massimo di CHF 100.00 per ogni m2 di superficie captante installata.</p> <p>L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali.</p> <p>Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.</p> <p>Le disposizioni di dettaglio per beneficiare di questo incentivo sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza municipale.</p>
<p>Art. 14 Installazione impianti a legna</p>	<p>È concesso un incentivo, stabilito per ordinanza, da CHF 100.- fino ad un massimo di CHF 800.- per l'installazione di impianti a legna centralizzati muniti di carica automatica o manuale (cippato, legna o pellet), a condizione che l'impianto funga da riscaldamento primario (almeno il 75% del calore necessario per il riscaldamento).</p> <p>Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.</p> <p>Le disposizioni di dettaglio per beneficiare di questo incentivo sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza municipale.</p>
<p>Art. 15 Acquisto elettrodomestici</p>	<p>Sono concessi incentivi per la sostituzione di elettrodomestici con l'acquisto di apparecchi ad alta efficienza energetica di lunga durata, ad esempio frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, etc..</p> <p>L'incentivo è concesso, stabilito per ordinanza, da CHF 100.- fino a un massimo di CHF 300.00 per apparecchio.</p> <p>L'incentivo è concesso solo per apparecchi acquistati in Svizzera e di classe di efficienza energetica A++ o A+++.</p> <p>Per ogni economia domestica è concesso un incentivo per ogni tipo di elettrodomestico una volta nell'arco di 10 anni.</p> <p>Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.</p> <p>Le disposizioni di dettaglio per beneficiare di questo incentivo sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza municipale.</p>

<p>Art. 16 Acquisto benzina alchilata</p>	<p>Sono concessi incentivi per l'acquisto di benzina alchilata per attrezzi e macchinari con motore a scoppio a 2 tempi.</p> <p>È sussidiabile al massimo un quantitativo annuo di 10 litri per nucleo familiare domiciliato o come residenza secondaria.</p> <p>La vendita prevede la consegna la prima volta di un bidone (riutilizzabile) di 5 litri al costo di CHF 15.-, mentre la seconda fornitura (riempimento) è effettuata al costo di CHF 10.-, sempre per 5 litri di miscela alchilata.</p> <p>Le disposizioni di dettaglio per beneficiare di questo incentivo sono stabilite dal Municipio mediante Ordinanza municipale.</p>
<p>Art. 17 Acquisto veicoli elettrici</p>	<p>Sono concessi incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici.</p> <p>L'entità dell'incentivo, stabilito per ordinanza, parte da CHF 100.- è fino ad un massimo di CHF 400.- all'anno, per veicolo, per i primi 5 anni, incentivo totale per un massimo di CHF 2'000.-.</p> <p>La vendita o la rinuncia al veicolo nei primi 5 anni comporta la rinuncia all'incentivo che, in ogni caso, è concesso solo per veicoli acquistati in Svizzera.</p> <p>Per ogni beneficiario l'incentivo è concesso una volta nell'arco di 5 anni.</p> <p>Le disposizioni di dettaglio per beneficiare di questo incentivo sono stabilite dal Municipio mediante Ordinanza municipale.</p>
<p>Art. 18 Acquisto biciclette elettriche</p>	<p>Sono concessi incentivi per l'acquisto di biciclette elettriche allo scopo di promuovere la mobilità lenta e contribuire alla salute dell'ambiente e della popolazione.</p> <p>L'entità dell'incentivo, stabilito per ordinanza, parte dal 10 % fino al 30 % del costo d'acquisto (IVA compresa), per un massimo di CHF 500.00.</p> <p>Lo stesso è concesso solo per biciclette acquistate in Svizzera.</p> <p>Per ogni beneficiario l'incentivo è concesso una volta sola.</p> <p>Le disposizioni di dettaglio per beneficiare di questo incentivo sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza municipale.</p>

<p>Art. 19 Abbonamenti traporto pubblico</p>	<p>Per gli abbonamenti annuali per il trasporto pubblico possono essere elargiti i seguenti sussidi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alle persone in età AVS – dal 20 al 40 % del costo netto; 2. Agli adulti tra i 26 anni e l'età AVS – dal 10 % al 30 % del costo netto 3. Ai bambini e giovani fino a 25 anni – dal 20 % al 30 del costo netto 4. Generali – Binario 7 – dal 5 al 20 % del costo <p>I Cittadini interessati sono pregati di presentarsi alla Cancelleria comunale con l'attestazione di possesso dell'abbonamento o di frequenza del corso con la ricevuta di avvenuto pagamento.</p>
<p>TITOLO 3</p>	<p>DISPOSIZIONI FINALI</p>
<p>Art. 20 Contestazioni</p>	<p>Le contestazioni inerenti all'applicazione del presente regolamento possono essere oggetto di reclamo al Municipio.</p> <p>Contro le decisioni del Municipio, è dato ricorso al Consiglio di Stato a norma della Legge organica comunale.</p>
<p>Art. 21 Diritto suppletorio</p>	<p>Per tutto quanto non è contemplato dal presente Regolamento, il Municipio deciderà caso per caso, sulla base delle leggi e regolamenti vigenti.</p>
<p>Art. 22 Entrata in vigore</p>	<p>Il presente regolamento entra in vigore una volta approvato dalle competenti Autorità comunali e cantonali.</p>